

Il Vice sindaco riferisce:

L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, in ultimo modificato con il D.L. n. 27/5/2008 n. 93, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008 il quale ha esentato dall'applicazione dell'imposta "l'abitazione principale" del soggetto passivo del tributo.

L'art. 6 del citato D.Lgs 504/92 dispone :

1. " L'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille .... omissis ....

2 . L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro .

2 bis -..... omissis ...."

In ultimo l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 ha disposto che la determinazione delle tariffe e delle aliquote, tra cui l'I.C.I., deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

In ottemperanza a quanto prescritto da quest'ultima norma, prima di procedere all'esame del bilancio per il prossimo esercizio finanziario, previsto ai prossimi punti dell'ordine del giorno di questo consiglio, dobbiamo provvedere a determinare, per l'anno 2011, l'aliquota dell'imposta di cui sopra, che può essere confermata nella stessa misura dell'anno 2010, anche alla luce dell'art. 77 bis comma 30 del D. L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 che sospende per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi, tra cui appunto l'Imposta Comunale sugli Immobili.

Propongo quindi:

1. di confermare, per i motivi che ho appena specificato, per l'anno 2011, nella misura del 6,00 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con una detrazione di € 113,62 per l'abitazione principale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

( ... omissis ... )

### **D E L I B E R A**

1. di confermare, per i motivi che ho appena specificato, per l'anno 2011, nella misura del 6,00 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con una detrazione di € 113,62 per l'abitazione principale;

( ... omissis ... )